



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



Università
degli Studi
di Ferrara

PREINTESA

**ALL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE SUI
CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI
TRATTAMENTI LEGATI A COMPENSI PER
LAVORO STRAORDINARIO
E SUI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE
DELLE INDENNITA' PER PARTICOLARI
CONDIZIONI DI LAVORO E ALTRE
INDENNITA' PROFESSIONALI SPECIFICHE**

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

LAVORO STRAORDINARIO

Fonti:

- art. 31 del CCNL 21/05/2018 Area del Comparto;
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2278 del 27/12/2018;

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Responsabile/Coordinatore dell'articolazione organizzativa sulla base delle esigenze organizzative e di servizio preventivamente individuate dall'Azienda, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Tutte le Unità Operative devono avere un'articolazione dell'orario che non deve produrre più di 36 ore settimanali per ogni dipendente, fermo restando che per il personale turnista il rispetto del debito orario settimanale va calcolato in relazione allo sviluppo del turno.


Si definisce e specifica in via preventiva quanto segue:

- **Responsabile di articolazione organizzativa:** in relazione alla specifica struttura di interesse, si intende il Responsabile di Ufficio, il Coordinatore personale infermieristico, il Coordinatore personale tecnico, il Responsabile infermieristico/tecnico di Dipartimento, le Direzioni, secondo il livello di responsabilità;
- **orario base di lavoro:** si intende l'orario convenzionalmente dovuto da ogni singolo dipendente che è articolato in 36 ore settimanali, a parte il tempo ridotto e altri istituti di riduzione dell'orario;
- **ogni singolo dipendente** deve, attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato di rilevazione oraria (GRU) del cartellino mensile, verificare la coerenza del proprio orario di servizio rispetto a situazioni di debito o credito orario;
- **è di competenza del Responsabile/Coordinatore dell'articolazione organizzativa** il controllo delle situazioni orarie dell'equipe di propria pertinenza, nell'applicazione e nel rispetto degli accordi aziendali;
- **il personale turnista**, in funzione dell'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni avrà un turno di lavoro a sviluppo annuale, integrato con l'attività di aggiornamento/formazione e/o riunioni di reparto.

ORARIO STRAORDINARIO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31 del CCNL 21/5/2018, si specifica quanto segue:

- L'attività che produce orario straordinario deve possedere carattere di eccezionalità. Le ore di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione dell'articolazione organizzativa o suo delegato in forma preventiva e/o eventualmente giustificate dalla stessa documentando le condizioni di necessità che ne hanno richiesto l'effettuazione.
- Non può considerarsi straordinario un prolungamento orario inferiore ai 30 minuti che rientra nelle eccedenze orarie autorizzabili da parte del Responsabile della articolazione organizzativa di riferimento.
- Le ore di straordinario possono essere recuperate o retribuite.
- Le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate danno luogo a pagamento, salvo che il dipendente non esprima l'opzione al recupero, ovvero al pagamento delle maggiorazioni e al recupero dell'orario. In tali casi, il dipendente deve effettuare la specifica opzione al recupero che ha valore per tutto l'anno e che può essere modificata dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali variazioni sulla scelta operata devono pervenire al Servizio Comune Gestione del Personale deve pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente. Nell'ipotesi di assenza di manifestazione di volontà da parte del dipendente e in caso di richiamo in servizio per pronta disponibilità, l'Azienda procederà al pagamento del compenso per lavoro straordinario nel limite delle risorse economiche dello specifico Fondo.
- L'orario straordinario può essere maturato per:
 1. **richiamo in servizio per pronta disponibilità**



Il dipendente in turno di PD, chiamato in servizio, timbra i transiti di Entrata ed Uscita con il tasto funzionale relativo, affinché le ore effettuate per tale istituto contrattuale siano identificate in modo specifico.

Dette ore vengono retribuite in forma automatica il mese successivo alla sua produzione, con le maggiorazioni riferite alle fasce orarie di effettiva presenza in servizio.

2. particolari esigenze di lavoro

Necessità di fronteggiare aumentati carichi di lavoro per esigenze di servizio e per un periodo limitato, derivanti da eventi o situazioni eccezionali e non prevedibili che non rientrano nei piani ordinari di lavoro della struttura di appartenenza. Un aumentato carico di lavoro può derivare anche da carenze della dotazione organica determinate da problemi correlati ai processi di reclutamento (fallimento del reclutamento).

Resta inteso che l'aumentato carico di lavoro deve essere affrontato in prima battuta attraverso l'adozione di strumenti flessibili di organizzazione del lavoro e/o rimodulazione transitoria dei piani di attività.

Non può considerarsi straordinario un prolungamento orario inferiore ai 30'.

3. partecipazioni ad iniziative aziendali e/o dipartimentali

La realizzazione di obiettivi di particolare rilevanza per l'Azienda e/o i Dipartimenti che richiedano il prolungamento dell'orario di servizio e/o la sovrapposizione di più operatori, per soddisfare esigenze aziendali relative a trasferimenti, riorganizzazioni, iniziative di rappresentanza aziendale ecc. L'autorizzazione per l'espletamento di tali iniziative è di competenza della Direzione aziendale, su conforme proposta del Responsabile dell'articolazione organizzativa.

La persistenza delle condizioni sopra descritte è attestata dal Responsabile della articolazione organizzativa di riferimento attraverso la compilazione della modulistica predisposta e aggiornata dal Servizio Comune Gestione del Personale.

Orario straordinario – opzione pagamento

A fronte della manifestata volontà del dipendente al pagamento, il Responsabile/Coordinatore compila la modulistica predisposta dal Servizio Comune Gestione del Personale per il pagamento delle ore straordinarie.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile, nella retribuzione del mese successivo a quello di espletamento del lavoro straordinario.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 37 comma 2 lett. b), CCNL Integrativo del 20.09.2001, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruito della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 07/04/1999, il valore del divisore è fissato in 151.

La maggiorazione di cui all'art. 31, comma 7, del CCNL 21/05/2018 è pari del 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

Orario straordinario – opzione recupero

Per rispondere alle esigenze dei dipendenti che hanno manifestato la volontà di recuperare le ore di straordinario con i riposi compensativi, si deve procedere:

- pianificazione del recupero: il Responsabile dell'articolazione organizzativa, settimanalmente, entro il venerdì della settimana precedente, tenuto conto delle esigenze di servizio e della pianificazione dipartimentale, programma il recupero dell'orario straordinario dei singoli operatori con il coinvolgimento degli stessi
- è opportuno tenere evidenza scritta rispetto a tale programmazione;
- data la programmazione, il dipendente deve rendersi disponibile all'effettuazione del recupero pianificato;
- hanno priorità di recupero i dipendenti che hanno aderito a più iniziative riconducibili ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo "Orario Straordinario" e pertanto hanno maturato un credito orario superiore rispetto ai colleghi;
- il recupero, in via ordinaria, deve essere realizzato entro i quattro mesi successivi la produzione;
- in via straordinaria e previa formalizzazione scritta e documentata nelle motivazioni, ne viene autorizzato e dilazionato il recupero di ulteriori 4 mesi;
- nell'ipotesi che al termine del secondo quadrimestre successivo alla produzione, il recupero non sia

M3 - 10 20 21 22 23

stato effettuato per effettivo impedimento dell'Azienda, le ore in eccedenza maturate al 31/12 potranno essere recuperate nell'anno successivo fino alla data massima del 31/10;

- in ogni caso, la pianificazione dei recuperi ore non deve limitare la programmazione e la fruizione dei congedi ordinari (ferie) che deve avvenire nel rispetto dei vincoli contrattuali.

I Responsabili infermieristici/tecnici di Dipartimento e le Direzioni, realizzano, ognuno per quanto di propria competenza, funzioni di verifica e supervisione in merito alla corretta applicazione degli accordi.

ECCEDEnze ORARIE

- Il personale che assicura l'espletamento della attività nelle articolazioni organizzative ad orario "flessibile" (diurnisti, coordinatori, personale tecnico e amministrativo), fermo restando la garanzia della copertura dell'orario di servizio, previa comunicazione verbale al responsabile/coordinatore di riferimento, gestisce nell'ambito della propria autonomia professionale, l'articolazione del proprio orario flessibile, modulando l'orario di ingresso o di uscita nei margini consentiti, al fine di realizzare una complessiva compensazione, alla fine dell'anno, delle prestazioni orarie entro il debito orario contrattuale dovuto.
- Il recupero compensativo dell'eccedenza oraria per l'intera giornata lavorativa, deve essere giustificato con apposita richiesta tramite il Portale del dipendente ed autorizzato dal responsabile. In caso di recupero ad ore, il dipendente deve preventivamente informare il responsabile della propria articolazione organizzativa. In questi casi il recupero orario non deve superare la metà del debito orario giornaliero convenzionale, secondo i principi contrattuali.
- Per il personale turnista, il prolungamento orario inferiore ai 30 minuti (che non rientra nello straordinario) viene riconosciuto quale eccedenza oraria autorizzabile da parte del Responsabile della articolazione organizzativa di riferimento.
- Le eventuali ore di credito orario devono trovare compensazione entro i quattro mesi successivi la produzione.
- In via straordinaria e previa formalizzazione scritta e documentata nelle motivazioni, viene autorizzato dal Responsabile della articolazione organizzativa e dilazionato il recupero di ulteriori 4 mesi.
- Nell'ipotesi che al termine del secondo quadrimestre successivo alla produzione, il recupero non sia stato effettuato per effettivo impedimento dell'Azienda, le ore in eccedenza maturate al 31/12 potranno essere recuperate nell'anno successivo fino alla data massima del 31/10.
- In ogni caso, la pianificazione dei recuperi ore non deve limitare la programmazione e la fruizione dei congedi ordinari (ferie) che deve avvenire nel rispetto dei vincoli contrattuali.

Quanto sopra esposto disciplina anche il recupero delle eccedenze orarie maturate dal personale **turnista**, cioè il personale che opera in strutture che osservano un orario di lavoro rigido, senza margini di flessibilità in entrata e in uscita e con eventuale troncatura dell'orario entro i parametri di ingresso e uscita predefiniti.

DEBITO ORARIO

- Il dipendente è responsabile del proprio orario di lavoro e deve controllare che non si verifichino situazioni di debito orario contrattuale non motivate.
- E' competenza del Responsabile dell'articolazione organizzativa il controllo delle situazioni orarie di tutti gli operatori dell'equipe di propria pertinenza.
- Nel caso in cui il dipendente produca un debito orario, non riferibile al tracciato da turno, deve concordarne il recupero con il proprio responsabile.
- Tutte le situazioni debitorie al 31/12, non riferibili al tracciato da turno, devono essere recuperate attraverso la presentazione da parte del Responsabile di un piano di attività che giustifichi il rientro, da attuare entro il mese di aprile dell'anno successivo.
Qualora ciò non avvenisse, si procederà alla proporzionale decurtazione della retribuzione.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 21/05/2018:

- per il **personale non turnista**, che svolge turni diurni caratterizzati dalla obbligatorietà di presenza nei giorni feriali, l'eventuale attività lavorativa eccezionalmente prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente e ricorrendo le condizioni del lavoro

MS

Re

St

W

De

straordinario, a :

- riposo compensativo con corresponsione della indennità per lavoro festivo e maggiorazioni per lavoro straordinario;
 - corresponsione del compenso per lavoro straordinario comprese le maggiorazioni dello straordinario e le indennità per lavoro festivo., ricorrendo i requisiti e le condizioni sopra descritte (autorizzazione preventiva) e non recuperato a consuntivo.
- per il **personale turnista**, che opera con i vincoli descritti nel paragrafo "Eccedenza orarie" e su 6 giorni settimanali, l'Azienda provvede a ricondurre l'attività prestata nel giorno festivo infrasettimanale all'interno del debito orario contrattualmente dovuto, tenendo conto di una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni e dei riposi, in modo da garantire indipendentemente dal regime orario lo stesso numero di riposi annuali.
Resta fermo che per tale attività si riconosce l'indennità per lavoro festivo.

La presente disposizione abroga le disposizioni contenute nei precedenti accordi che regolano la stessa materia.

ORE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE E/O RIUNIONE A RECUPERO

Le ore di aggiornamento/formazione e le riunioni aziendali/di reparto/dipartimento sono da ricondursi nell'orario convenzionale e pertanto le eventuali eccedenze di orario rispetto all'orario base di lavoro saranno recuperate con le medesime modalità sopra previste per l' "opzione recupero".

Anche le ore di formazione svolte con corsi FAD (Formazione A Distanza) sono da ricondursi nell'orario convenzionale in presenza dei seguenti criteri:

- svolgimento del corso FAD presso le strutture aziendali
- corsi FAD autorizzati e definiti obbligatori dai piani aziendali formativi annuali
- partecipazione previamente autorizzata dal coordinatore/responsabile.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SINGOLE INDENNITA'

1. Indennità giornaliera per servizi articolati su 3 turni art. 86 comma 3 CCNL 21/05/2018

Va corrisposta al personale del ruolo sanitario e tecnico appartenente alle categoria B, C, D, ed operante su tre turni, per obiettive esigenze dell'Azienda.

L'indennità non spetta in caso di assenza a qualunque titolo, eccetto il riposo compensativo.

Detta l'indennità è corrisposta purché vi sia un'effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzino un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'azienda.


L'indennità viene corrisposta, nel rispetto del CCNL in vigore e delle indicazioni regionali (DGR 2278 del 27/12/2018 "Approvazione delle linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa relativa al personale del comparto delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'art. 6 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018") attraverso la declinazione operativa proporzionale del parametro 20% illustrato nella tabella che segue:

GIORNI LAVORATI	20% 3 TURNI		
	M	P	N
1	-	-	-
2	-	-	-
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	2	2	2
11	2	2	2

MS

NO

SS



12	2	2	2
13	2	2	2
14	2	2	2
15	3	3	3
16	3	3	3
17	3	3	3
18	3	3	3
19	3	3	3
20	4	4	4
21	4	4	4
22	4	4	4
23	4	4	4
24	4	4	4
25	5	5	5
26	5	5	5
27	5	5	5

Il modello – base aziendale è così articolato, salvo variazioni di orario in entrata e in uscita corrispondenti alle esigenze del servizio:

- mattino: 07.00/14.00
- pomeriggio 14.00/21.00
- notte 21.00/07.00
- inserimento di turni diurni settimanali all'interno dello sviluppo – turno.

Resta inteso che il rispettivo computo avviene sulla articolazione effettiva mensile per singolo dipendente, con la possibilità di recuperare eventuali indennità attraverso una valutazione multi periodale pari a 6 mesi. La remunerazione e il rispetto delle indicazioni contrattuali e regionali trova parametrizzazione operativa in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda considerando vincolante che, in ogni caso, nel mese, potrà essere erogata o l'indennità di cui al comma 3 (H24) o l'indennità di cui al comma 4 (H12). Si concorda inoltre che qualora il personale assegnato ai servizi articolati su tre turni effettui, per il particolare assetto organizzativo della Struttura, un numero di turni che non rispetti i requisiti per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 (H24), al medesimo potrà essere erogata l'indennità di cui al comma 4 (H12) sempre che ricorrano le condizioni previste.

Impegno ad allineare la disciplina del presente paragrafo ad applicazioni evolutive che derivino dalla stabilizzazione e convalida a livello regionale di modelli sperimentali in essere nella Regione Emilia Romagna, sempre nel rispetto dei limiti di compatibilità del fondo di competenza.

2. Indennità giornaliera per il personale operante su 2 turni in strutture attivate per almeno 12 ore giornaliere art. 86 c. 4 CCNL 21/05/2018

Va corrisposta al personale di tutti i ruoli dalla categoria A alla categoria D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzino un numero sostanzialmente equilibrato nei turni svolti di mattina e pomeriggio ovvero sia almeno pari al 30%.

L'indennità viene corrisposta per giorno di presenza, escluse le assenze a qualsiasi titolo ad eccezione del riposo compensativo.

L'indennità viene corrisposta, nel rispetto del CCNL in vigore e delle indicazioni regionali (DGR 2278 del 27/12/2018 "Approvazione delle linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa relativa al personale del comparto delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'art. 6 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018") attraverso la declinazione operativa proporzionale del parametro 30% illustrato nella tabella che segue:

GIORNI LAVORATI	30% 2 TURNI	
	M	P
1	-	-

M3

NO

8

2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	2	2
8	2	2
9	2	2
10	3	3
11	3	3
12	3	3
13	3	3
14	4	4
15	4	4
16	4	4
17	5	5
18	5	5
19	5	5
20	6	6
21	6	6
22	6	6
23	6	6
24	7	7
25	7	7
26	7	7
27	8	8

Nel rispetto delle esigenze organizzative dei Servizi e previa conforme autorizzazione del Responsabile di riferimento, è possibile che il personale delle UU.OO. possa essere suddiviso tramite modalità gestionali volte a soddisfare i parametri contrattuali sopra detti.

3. Indennità mensile al personale sanitario con funzioni di coordinamento nei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione (art. 86, comma 5 CCNL 21/05/2018)

Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma 5 del CCNL 01/09/1995 (operatori professionali coordinatori – caposala ed ostetriche responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura) che non effettuano i turni sulle 24 e sulle 12 ore ma operano su un solo turno, compete l'indennità di €. 25,82 non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 dell'art. 86 (turni h 24 e h 12) ma solo con le indennità di cui al comma 6 del medesimo articolo (cioè terapie intensive e sale operatorie, terapie sub intensive e nefrologie e dialisi e malattie infettive ed equipollenti).

4. Indennità giornaliera al personale operante in particolari strutture e servizi (art. 86 comma 6, CCNL 21/05/2018)

Al personale infermieristico competono altresì le seguenti indennità per ogni giornata in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo effettivo nei servizi di riferimento:

- a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
- b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13.
- c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.

L'indennità viene corrisposta, nel rispetto del CCNL in vigore e delle indicazioni regionali (DGR 2278 del 27/12/2018 "Approvazione delle linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa relativa al personale del comparto delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'art. 6 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018" - Allegato 1 della stessa DGR) e limitatamente ai giorni in cui si sia prestato un intero turno lavorativo, considerando l'assegnazione della postazione di lavoro, nei servizi di riferimento, inclusi i riposi compensativi.

a) Terapie intensive e sale operatorie

MS





L'indennità spetta al personale infermieristico, nonché ad altro personale del ruolo sanitario limitatamente ai giorni in cui prestino un interno turno lavorativo nelle strutture stesse, operante presso le seguenti articolazioni organizzative:

- Blocco Angiografia
- Terapia intensiva neonatale
- Degenza ostetricia e sala parto (rotazione del personale su entrambi i servizi)
- Blocco endoscopia
- Sale operatorie chirurgia specialistica
- Sale operatorie emergenze e ortopedia
- Sale operatorie chirurgie generali
- Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
- Anestesia e Rianimazione Universitaria
- Utic
- Emodinamica- elettrofisiologia
- Radiologia Diagnostica ed Interventistica Interaziendale e Neuroradiologia (turno lavorativo effettivo e di assegnazione nei contesti di radiologia complementare ed esami RX al letto del paziente).
- Radiologia Pronto Soccorso Emergenza (turno lavorativo effettivo e di assegnazione nei contesti di radiologia complementare ed esami RX al letto del paziente).
- Ambulatorio chirurgico, chirurgico specialistico, ostetrico e ginecologico

b) Terapie sub-intensive e servizi di nefrologia e dialisi:

L'indennità spetta al personale infermieristico, nonché ad altro personale del ruolo sanitario limitatamente ai giorni in cui prestino un interno turno lavorativo nelle strutture stesse, operante presso le seguenti articolazioni organizzative:

- Blocco attività di pronto soccorso
- Degenza pneumologia
- Medicina d'urgenza / OBI
- Servizio Trasfusionale
- Amb. di Urgenza pediatrica – Pronto Soccorso
- Degenza Medicine Specialistiche
- Degenza neurologia, stroke unit
- Cardiologia
- Dialisi e nefrologia

L'azienda individua, tenuto conto degli elementi di specificità del proprio assetto organizzativo, le aree assistenziali di seguito descritte in cui ricorrono le condizioni art. 86 comma 6 lettera b). Nei limiti delle disponibilità del fondo, l'indennità viene corrisposta per un importo di €1,03 per 65 giorni/anno al personale professionista sanitario ed operatori socio-sanitari operanti nelle seguenti articolazioni organizzative:

- Degenza urologia e ginecologia
- Chirurgie generali degenza1
- Chirurgia d'urgenza 3B0
- Chirurgia specialistica degenza
- Day surgery chirurgico (degenza)
- Clinica medica/medicina interna universitaria degenza
- Medicina interna ospedaliera degenza
- Medicina interna ospedaliera II/ Gastroenterologia
- Geriatria/Ortogeriatria
- Degenza Onco - Ematologia
- Medicina riabilitativa degenza 3B1
- Unità gravi cerebrolesi degenza 2B1
- Degenza neurochirurgia
- Degenza ortopedia
- Degenza pediatria e Chirurgia Pediatrica

c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.:



L'indennità spetta al personale infermieristico, nonché ad altro personale del ruolo sanitario, limitatamente ai giorni in cui prestino un interno turno lavorativo nelle strutture stesse, operante presso le seguenti articolazioni organizzative:

- Degenza malattie infettive

5. Indennità mensile al personale del ruolo sanitario delle categorie B, C e D operanti su un solo turno nelle Terapie Intensive e Sale Operatorie (art. 86, comma 7 CCNL 21/05/2018)

Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D operanti su un solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, compete un'indennità mensile lorda di € 28,41, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 86 (turni h24 e h12) ma solo con le indennità del comma 6 art. 86 CCNL 2016-2018.

L'individuazione dei destinatari dell'indennità viene effettuata con riferimento alle strutture e servizi indicati al precedente punto 4 lettera a).

L'indennità non è cumulabile con quelle previste ai precedenti punti 1 e 2 del presente Accordo.

6. Indennità giornaliera al Personale Ausiliario Specializzato ed Operatore Tecnico addetto all'assistenza assegnati ai Servizi di Malattie Infettive (art. 86, comma 8 del CCNL 21/05/2018)

L'indennità spetta, limitatamente alle giornate di presenza inclusi i riposi compensativi, al personale che opera presso le strutture individuate nel comma 6 lettera c) art. 86 CCNL 2016-2018 e cioè al punto 4 lettera c) del presente Accordo.

7. Indennità giornaliera agli Operatori Socio Sanitari (art. 86, comma 9 del CCNL 21/05/2018)

Agli operatori socio sanitari assegnati ai reparti indicati al comma 6 lettere a), b), c) dell'art. 86 CCNL 2016-2018 e cioè al punto 4 lettere a), b) del presente Accordo, è corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 6 dell'art. 86 citato:

- a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13
- b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13
- c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati da D.M. del 30.01.1998 e s.m.i.: € 5,16

8. Indennità di lavoro notturno (art. 86 comma 12, CCNL 21/05/2018)

Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora prestata tra le 22 e le ore 6 del giorno successivo.

9. Indennità per servizio di turno in giorno festivo (art. 86. comma 13, CCNL 21/05/2018)

Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennità di €. 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta ad €. 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva. Per turno notturno – festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.


10. Indennità mensile di rischio radiologico (art. 91, comma 2 del CCNL del 21/05/2018)

Il disposto contrattuale sopra citato conferma quanto stabilito dall'art. 5 del CCNL del 07.04.1999 ai sensi del quale, al personale diverso dai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, viene corrisposta l'indennità nella misura di Euro 103,29 mensili lordi.





L'ammontare complessivo della spesa da sostenere per l'erogazione delle indennità definite ai precedenti punti dal n. 1. al n. 10. non può superare, a termini di contratto nazionale, nell'anno di riferimento, l'importo del fondo.

Letto, confermato e sottoscritto il 25.6.2019

Per la Parte Pubblica



Per le OO.SS.

FPCGIL	
CISL FP	
UIL FPL	
COORDINATORE RSU	

* SOTTOSCRIZIONE SECONDO NOTA VERBALE QUI ALLEGATA QUALE PARTE INTEGRANTE.





Fp CGIL, CISL Fp, UIL Fpl e la RSU, pur concordando con il contenuto della presente preintesa, non ritengono sottoscrivere l'applicazione dell'art 1 e 2 relativo ai criteri per l'attribuzione delle singole indennità del presente documento in quanto trattasi di un'interpretazione rigida del CCNL non in linea con la *ratio* stessa dell'art. 86, che non tiene infatti conto del modello di turni effettivamente adottato in Azienda (vedi parere Aran CSAN18a).

Alla luce di quanto sopra siamo a respingere le tabelle di fonte regionale riportate nella presente pre-intesa, poiché inoltre, a nostro avviso, creano evidentemente una contraddizione secondo la quale all'aumentare delle presenze in servizio si rischia il mancato riconoscimento dell'indennità contrattualmente prevista. Rispetto a quest'ultima, infatti, considerando per il riconoscimento, il numero effettivo delle giornate di presenza quale parametro di riferimento per il calcolo della percentuale relativa "all'equilibrio sostanziale dei turni" e non "il modello dei turni adottato in azienda", è evidente che non si tiene conto che le giornate di presenza dovrebbero essere prese in considerazione solo per il calcolo del "quantum" da riconoscere e non per il conseguimento del diritto al riconoscimento dell'indennità.

Chiediamo pertanto di non modificare l'attuale sistema di riconoscimento dell'H12-h24 in attesa di verificare l'esito della sperimentazione in atto presso altre aziende della Regione (Ausl di Modena ed Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena) che prevede un'applicazione del dettame contrattuale effettivamente legata al modello di turni adottato in Azienda.

F.to Erika Salvioli
Fp Cgil Ferrara

F.to Sonia Uccellatori
Cisl Fp Ferrara

F.to Mauro Chiarini
Uil FPL Ferrara

F.to Emanuele Montori
Coordinatore
RSU Az. Osp.Fe